



CITTA' DI TORINO

DIPARTIMENTO GRANDI OPERE, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
DIVISIONE MOBILITA'
S. ESERCIZIO E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

ATTO N. ORDD 5290

Torino, 18/09/2023

ORDINANZA

OGGETTO: VIA MENAPACE - C3 - POSA IN OPERA DI DUE SISTEMI DI RALLENTAMENTO DELLA VELOCITA' AD EFFETTO OTTICO - ISTITUZIONE DELLA SOSTA A PETTINE NEGLI APPOSITI SPAZI ATTREZZATI E/O DEMARCATI - ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI FERMATA - ISTITUZIONE DEL LIMITE DI VELOCITA' DI 30KM/H

IL DIRIGENTE

- visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare il comma 5;
- visto l'art. 5 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) rubricato "Regolamentazione della circolazione in generale" ed in particolare il comma 3 che recita "I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali";
- visto l'art. 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) rubricato "Regolamentazione della circolazione nei centri abitati", ed in particolare il comma 1, lett.a, in combinato disposto con l'art.6, comma 4, per cui i comuni possono con ordinanza: (con riferimento alla lett.b) "stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade" e (con riferimento alla lett. d) "vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli";
- visto l'art. 141 con il quale tra l'altro, viene fatto obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione;
- visto l'art. 142 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) rubricato "Limiti di velocità", ed in particolare il comma 2 per cui, entro i limiti massimi di velocità imposti al comma 1 per tipologia di strada, gli enti proprietari della strada possono fissare, provvedendo anche alla relativa segnalazione, limiti di velocità minimi e limiti di velocità massimi, diversi da quelli fissati quando l'applicazione al caso concreto renda opportuna la determinazione di limiti diversi;
- visto l'art. 42 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) rubricato "Segnali complementari" ed in particolare il comma 2 che si riferisce ai dispositivi destinati a rallentare la velocità;
- visto l'art. 179 del DPR 16 DICEMBRE 1992, N. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) rubricato "Rallentatori di velocità";

- considerata la prevista realizzazione di nuovi edifici nella via oggetto del presente provvedimento;
- visti gli elaborati progettuali del Servizio Mobilità e Viabilità come da elaborato grafico allegato e parte integrante del presente provvedimento;
- ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in

VIA MENAPACE

1) LA POSA IN OPERA di DUE sistemi di rallentamento della velocità ad effetto ottico, realizzati mediante applicazione in serie di cinque strisce bianche rifrangenti, come indicato al comma 2 dell'art. 179 del Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada da realizzarsi sul percorso ciclo-pedonale esistente sulla banchina centrale del corso, rispettivamente:

- a) uno sulla semi-carreggiata ovest (senso di marcia verso sud) a circa 15,00m a sud di via Prola;**
- b) uno sulla semi-carreggiata est (senso di marcia verso nord) a circa 30,00m a sud di via Prola;**

2) L'ISTITUZIONE della sosta a pettine negli appositi spazi attrezzati e/o demarcati, sul lato ovest della via subito a sud di via Prola per un tratto di 32,50m;

3) L'ISTITUZIONE del divieto di fermata su tutta la via ad eccezione degli spazi di cui al punto n. 2 della presente ordinanza;

4) L'ISTITUZIONE del limite di velocità di 30km/h su tutta la via, ambo le direzioni di marcia;


la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto;

AVVERTE

- I. che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
- II. che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
- III. che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere:
 - entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
 - ovvero, in alternativa, potrà proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

IL DIRIGENTE

Fto digitalmente da Dario Bartolomeo Rinaudo



linea di margine
da tracciare per
tutto il tratto di via
ove vige il divieto
di fermata e
tratteggiata in
corrispondenza
dei passi carrai